

LEGISLATURA XXVI - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 25 LUGLIO 1921

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO COLONNA DI CESARÒ. — *Modificazioni alla legge elettorale politica.*

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 56 della legge elettorale politica, testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495, è sostituito col seguente:

« Con una o più dichiarazioni scritte in carta libera e autenticate dal sindaco del capoluogo del collegio o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 53, o in loro vece persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare tanto presso l'ufficio elettorale di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due rappresentanti della lista dei candidati, uno effettivo e l'altro supplente in caso d'impedimento, assenza o allontanamento del primo, scegliendoli fra gli elettori del collegio. Le dichiarazioni pei rappresentanti presso gli uffici delle sezioni vengono presentate al prefetto del capoluogo del collegio, che ne rilascia ricevuta e ne curerà la trasmissione ai comuni, fino al mezzogiorno del lunedì precedente l'elezione. Trascorso tale termine, la dichiarazione per rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, e, posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Le dichiarazioni suddette possono anche venir presentate parte al prefetto e parte ai segretari comunali o ai presidenti degli uffici, a ognuno entro i termini sopra stabiliti. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, contro rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo del collegio ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 58 della legge elettorale politica, testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495, è sostituito col seguente:

« I delegati di cui all'articolo 53, o in loro vece persone da essi autorizzate in forma autentica, possono fino al mezzogiorno del lunedì precedente l'elezione presentare al prefetto del capoluogo del colle-

gio, che ne rilascia ricevuta, e ne curerà la trasmissione ai comuni, la scheda tipo autenticata nel modo che più sotto verrà indicato, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni elettorali del collegio. Quando nel termine suddetto la scheda tipo non sia presentata al prefetto, deve essere presentata dai delegati indicati nell'articolo 53 o in vece loro da persone da essi autorizzate in forma autentica, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del comune a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione ».

Art. 3.

All'articolo 58 della legge elettorale politica, testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495, dopo il 2° comma viene inserito il seguente:

« La scheda tipo s'intende autenticata, quando sopra una delle sue facce contenga la dichiarazione di uno dei delegati di cui all'articolo 53, attestante essere essa la scheda-tipo della lista dai medesimi rappresentata, e la firma di esso delegato sia autenticata da notaio. Per l'autenticazione non occorrono testimoni. L'onorario relativo del notaio sarà di centesimi cinquanta per ogni scheda ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 61 della legge elettorale politica, testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495, è sostituito col seguente:

« Alle ore 15 del sabato, precedente la domenica per la quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati con le condizioni indicate dall'articolo 56 ».

L'articolo 66 della legge suddetta prende posto immediatamente dopo l'articolo 61, e ad esso viene aggiunto un ultimo comma: « Adempiute alle suddette operazioni, il presidente provvede alla chiusura delle urne, e alla formazione di un piego, contenente tutte le carte relative alle operazioni già compiute e a quelle da compiersi nei giorni suc-